

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE DEL 24/11/25

In data 24 novembre 2025, alle ore 15:00, presso sede legale di Acque del Sud S.p.A., sita in Bari -Viale Japigia n° 184, si è tenuto l'incontro in presenza con le Rappresentanze Sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, Ccnl per il settore Gas-Acqua, come da convocazione prot. n. 3834 del 04.11.2025.

Sono presenti per la società Acque del Sud S.p.A., il Presidente e legale rappresentante, avv. Luigi Giuseppe Decollanz, i consulenti avvocati Grazia Fazio, Pierluigi Bortone e il dott. Alessandro Porcelli, per l'Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione i collaboratori dott. Domenico Fornarelli e Ernesto Mele, l'avv. Valentina Calpista; per le OO.SS. di riferimento del CCNL Gas-Acqua sono presenti i rappresentanti sindacali come indicati nel foglio presenza allegato al presente verbale.

Come primo punto viene affrontato il valore del buono pasto. Dopo un confronto tra le parti, le stesse raggiungono l'accordo di riconoscere un buono pasto del valore di 8 euro per il 2026 e per il 2027.

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, le OO.SS. prendono atto della bozza ricevuta di premio di risultato 2025 allegata alla convocazione della presente riunione.

Si avvia tra le OO.SS. una discussione in merito alla proposta ricevuta.

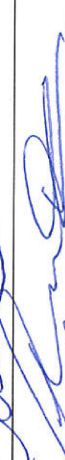
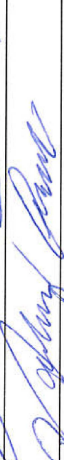
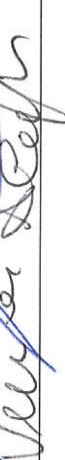
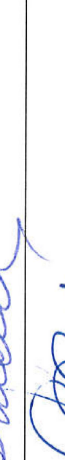
Al termine della discussione, tutte le OO.SS. dichiarano la propria volontà di sottoscrivere l'accordo nei termini proposti dalla Società.

Acque del Sud Spa

Il Presidente

Le Organizzazioni Sindacali

FOGLIO PRESENZE
Riunione OO. SS. del 24.11.2025

NOME	COGNOME	Presente in qualità di:	indirizzo mail per le convocazioni:	Firma
Domenico	PEZZETTIERI	FEMCA CISA BASICA	domenico.pelletti@tiscali.it	
Giuseppe	CAPPA	CAL		
PIASSARDI	MARINO	FEMCA CISA BAS.		
AUCILE	ASARULO	R.S.A. FARMACOLOGICA		
FRANCESCO	LA MINECCI	FICCTEN BASICA		
MILITARELLO	COSOLTO	ULTEC PUGLIA	ULTECH.NAP.TD@SINUL.COM	
CRISTINE	DE PRO	FILCTEN CISA		
Ambrosio	QUORARO	ULTEC PUGLIA	ULTECH.NAP.TD@SINUL.COM	
FRANCESCO	PROTOMO	ULTEC RSA	FRANCESCO.PROTOMO@ULTEC.IT	
GIUSEPPE	ANSELERIO	FENEL PUGLIA	FENEL.PUGLIA	
GRANARO	CICCONI	FILCTEN CISA		
FRANCESCO	GRANARO	FILCTEN CISA		
VIVENDO	ACQUARO	FILCTEN CISA		
MASSIMO	CATTORIA	FILCTEN CISA		
IVANO	DI PEO			
IVANO	DI PEO	ULTEC - UL		
GIUSEPPE	MARINO	ULTEC BASICA		
PAOLO	TRAFICANTE	RSA ULTEC		
MARINO	ROSA	RSA ULTEC		

ACCORDO SINDACALE

"PREMIO DI RISULTATO" 2025

In data 24 novembre 2025

tra AQS in persona del Presidente e legale rappresentante, avv. Luigi Giuseppe Decollanz (di seguito la Società)

e

le OO.SS. territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec a mezzo dei rispettivi rappresentanti (di seguito le "le OOSS")

La Società e le OOSS di seguito congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE:

- Le Parti, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività, produttività e qualità dell'Azienda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 9 del C.C.N.L., ritengono che la contrattazione di secondo livello a carattere economico costituisca lo strumento idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali, con la partecipazione dei lavoratori ai benefici ottenuti dall'Azienda, anche attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento produttivo;
- in armonia con quanto previsto dal suddetto art. 9 del CCNL qui integralmente richiamato, ritengono di avvalersi per la prima volta ed in via sperimentale dell'istituto del Premio di Risultato in relazione all'anno 2025;
- in coerenza con la previsione nazionale, tale Premio ha lo scopo di realizzare un istituto retributivo **totalmente variabile** collegato all'andamento annuale dei parametri individuati dalle Parti e conseguentemente il valore economico ed i relativi parametri del Premio di Risultato saranno individuati tra le Parti con riguardo all'andamento complessivo dell'Azienda, in funzione della realizzazione dei programmi e dei progetti concordati nonché di coinvolgere e rendere partecipi tutti i lavoratori al miglioramento continuo attraverso la realizzazione di programmi e progetti aziendali aventi come obiettivo sia incrementi di redditività, competitività, produttività e qualità-efficienza dei servizi, sia di tutela della personalità e di sicurezza dei lavoratori;
- il presente accordo avrà effetto per il solo anno 2025, in attesa di una più articolata ed approfondita regolamentazione "a regime" dello stesso istituto, che verrà concordata tra le parti con efficacia a partire dall'anno 2026;
- in relazione all'art 1, commi 182 a 190, della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 e succ.mod ed integr., del Decreto Interministeriale 25 Marzo 2016, alla Circolare dell'AdE n. 28/E del 15 Giugno 2016 e all'art. 1 commi 160, 161 e 162 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ("cosiddetta Legge di Bilancio/Stabilità 2017") e succ.mod ed integr., nonché alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 Marzo 2018, ed in ultimo la Risoluzione della AdE n. 36/E del 26 Giugno 2020, le Parti definiscono e certificano che le somme che potranno essere erogate per effetto del presente Accordo, (che risulta stipulato dai soggetti individuati dall'art. 51, del D.Lgs. 15 Giugno 2015 n. 81, qui

integralmente richiamato), sono a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, in quanto somme avente carattere incrementale, misurabile e variabile ed effettivamente correlate al raggiungimento di specifici risultati, il cui conseguimento è misurato tramite parametri oggettivi e rientranti nei campi della redditività e produttività aziendale, nonché della qualità dell'attività aziendale e saranno soggette ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali secondo le aliquote attualmente vigenti;

- il presente accordo conferma l'intenzione di dare attuazione al sistema di **Welfare Aziendale** assicurando la possibilità di destinare, interamente o in quota parte, il Premio di Risultato a beni e servizi, nell'ottica di consolidare il senso di appartenenza dei lavoratori, ottimizzare le forme di benessere, migliorare il clima aziendale, aumentare la produttività e conciliare le esigenze aziendali con le esigenze personali e familiari dei lavoratori ed in particolare:
 - a) privilegiare e aumentare le forme di assistenza sanitaria integrativa e di promozione della salute;
 - b) favorire la diffusione della previdenza complementare quale secondo pilastro del sistema pensionistico;
 - c) consentire il ricorso a sistemi di rimborso per la cultura, l'istruzione scolastica, l'assistenza, il benessere e il tempo libero.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Gli importi oggetto di erogazione sono da considerarsi variabili e strettamente correlati al rispetto di obiettivi prefissati, in coerenza con la natura dell'istituto del Premio di Risultato che ha finalità di coinvolgere maggiormente tutto il personale nella realizzazione di risultati qualitativi e quantitativi, collegando la dinamica salariale all'andamento dell'Azienda, sotto i profili di efficienza e qualità dei servizi erogati. Pertanto, esso deve essere indissolubilmente legato al raggiungimento dei miglioramenti programmati ed avere una quantificazione variabile riferita ai risultati ottenuti; alla data di sottoscrizione del presente, il raggiungimento degli obiettivi sotto meglio individuati, richiamata la Risoluzione 36/e del 26 Giugno 2020, risulta incerto.
2. Per l'intero periodo di vigenza del presente contratto aziendale di secondo livello (01.01.2025-31.12.2025), viene istituito un PREMIO DI RISULTATO (PDR) ai sensi del CCNL sopra richiamato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 182-190, della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208, dal collegato D.M. 25 Marzo 2016, e successive modifiche e integrazioni dalla successiva Circolare 15 Giugno 2016 n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate e dall'articolo 1, commi 160-162, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232, e dalla risposta ad interpello n.143 del 2018 dell'Agenzia delle Entrate, in materia di misure agevolative di natura fiscale per le erogazioni finalizzate ad incrementare la

Massimo Don Th...

AR²

Dee

Alto

[Signature]

- ii. PREMIO VARIABILE: da attribuire nella misura del 90% del PdR assegnato ai dipendenti aventi diritto sulla base della su richiamata RAL MEDIA, pari ad Euro 2.800,00, secondo l'attribuzione dei pesi/percentuali indicati nella seguente tabella:

Livelli CCNL Gas-Acqua	Peso delle attività svolte riconosciute in termini di produttività
2° LIVELLO	17%
3° LIVELLO	21%
4° LIVELLO	25%
5° LIVELLO	30%
7° LIVELLO	40%
QUADRI	50%

8. Le Parti convengono espressamente che gli importi del Premio di Risultato derivanti dal presente Accordo per la loro natura sono complessivi ed onnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone le Parti tenuto conto in sede di quantificazione. Il Premio di Risultato, pertanto, non determina alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti, contrattuali e di legge e quant'altro, in quanto gli effetti del premio sui suddetti istituti e maggiorazioni devono considerarsi liquidati in via anticipata e ricompresi, pertanto, nell'importo del premio stesso. Il complessivo Premio di Risultato è escluso, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 C.C., dalla base di calcolo del T.f.r. Il premio, inoltre, non si consolida né di anno in anno né alla scadenza dell'accordo.
9. Agli aventi diritto la quota di PDR, maturata con riferimento al periodo intercorrente dal 01.01.2025 al 31.12.2025, sarà corrisposta nel mese di giugno 2026, fermo restando il positivo conseguimento di quanto ai punti sub 6) e 7) secondo le richiamate modalità ivi indicate.
10. Il presente accordo ha efficacia limitatamente al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025 senza possibilità di tacita proroga; resta inteso che alla data del 31.12.2025 il presente accordo cesserà di avere efficacia senza necessità di disdetta alcuna.
11. Le parti riconoscono che il premio come sopra definito ha caratteristiche idonee a consentire il particolare trattamento di eventuale esenzione contributiva d eventuale agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi 182-190, della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208, così come modificati dall'articolo 1 commi 160-162, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 e così come attuato dal D.M. 25 Marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni ed alla luce dei profili applicativi ed interpretativi illustrati nella Circolare 15 Giugno 2016 n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n.143 del 2018 dall'Agenzia delle Entrate. Le parti si danno atto che qualora prevalessero interpretazioni diverse delle norme relative alla detassazione o qualora l'Agenzia delle Entrate o altro organo deputato dovesse

competitività di impresa. Il sistema premiale, nella sua determinazione e nel sistema di misurazione, rilevazione e verifica, è frutto dei consolidati criteri gestionali aziendali.

3. Il PDR sarà onnicomprensivo e, a livello individuale, è regolato dal presente accordo. Il PDR è preliminarmente basato sul verificarsi della condizione, di tipo ON/OFF, che lo stesso sia autofinanziato. Pertanto, si procederà ad erogazione in relazione al risultato all'EBITDA conseguito nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, precisando che, se negativo, azzerà il premio nella sua interezza, ancorché siano stati conseguiti totalmente o parzialmente gli obiettivi individuati nel presente contratto.

4. Le erogazioni economiche connesse al PDR previsto dal presente Accordo sono collegate a risultati conseguiti in relazione ai seguenti indicatori:

- EBITDA conseguito nel bilancio d'esercizio 31.12.2025
- Produttività individuale definita sulla RAL media dei dipendenti in forza alla data del 31.12.2025.

5. Le erogazioni economiche che maturano a titolo di premio di produzione riguardano tutto il personale dipendente, in quanto tutti concorrenti alle performances aziendali. Il premio di risultato spetta a tutti i lavoratori in forza che abbiano espletato almeno sei mesi di lavoro effettivo nel corso del 2025 e sarà erogato secondo quanto meglio precisato nel prosieguo per ciascuna componente del premio di risultato. In caso di part time il PDR sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'orario di lavoro svolto.

6. Determinazione dell'EBITDA:

Il raggiungimento di un EBTDA 2025 risulta allocato nei seguenti scaglioni determinando il riconoscimento complessivo del premio assegnato:

- A) maggiore o uguale a € 4.500.000,00 → premio assegnato nella misura di € 300.000,00;
- B) maggiore o uguale a € 3.500.000,00 → premio assegnato nella misura di € 200.000,00;
- C) maggiore o uguale a € 2.500.000,00 → premio assegnato nella misura di € 100.000,00;
- D) minore a € 2.500.000,00 → premio non maturato.

7. Determinazione della produttività individuale, in relazione ai valori di EBTDA, definita sulla RAL media dei dipendenti in forza alla data del 31.12.2025:

Si conviene di riconoscere una produttività fissa (pari al 10% del totale definito in relazione alle risultanze di cui al punto sub 6) e una produttività variabile (pari al 90% del totale definito in relazione alle risultanze di cui al punto sub 6); quest'ultima è determinata attribuendo un peso/percentuale di produttività declinata per livello contrattuale sulla base (c.d. "parametro di riferimento") della RAL MEDIA DI TUTTI I DIPENDENTI DELLA SOCIETA':

i. PREMIO FISSO: da attribuire nella misura del 10% del PdR assegnato ai dipendenti aventi diritto;

Massimo Castelli

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

recuperare le somme detassate alla società in quanto sostituto d'imposta i lavoratori dovranno restituire tali somme alla società stessa anche in caso di cessazione del rapporto nel frattempo intervenuta.

12. Il presente Accordo verrà depositato dalla Società alle Amministrazioni competenti, anche per conto della Organizzazione Sindacale. La Società provvederà al deposito telematico della dichiarazione di conformità del presente Accordo alle disposizioni di cui al citato Decreto Ministeriale 25 marzo 2016 entro 30 gg dalla sottoscrizione.

La presente ipotesi di intesa è condizionata all'approvazione da parte degli organi competenti di ciascuna delle Parti (Assemblea dei lavoratori e CdA), lasciando libere le Parti - in caso di mancata approvazione sia dell'una che dell'altra parte - da ogni vincolo giuridico ed economico in essa contenuto.

Bari, 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Acque del Sud S.p.A.

Per le OO.SS.

FEMCA CISL

*Roberto Serrano Compagnone segretario Regionale
Maurizio Messeri Segretario Regionale*

FILCTEM CGIL

Franco Serrano *Christian Costantini* RSA
Franco Serrano (seg. generale FILCTEM PT)
Ugo Pappalardo *Vincenzo* *Antonio* *Delia* *Carla* S.E. FILCTEM AU/BN

UILTEC UIL

FUNZIONARIO DI COMPLESSO PUBBLICO

(SEGR. GENERALE)

(CONSIGLIERE PARLAMENTO PUBBLICO)

(SEGR. GENERALE)

LE RSA presenti

(UILTEC)

(C.R.E.L.)
FILTRO

RSA UILTEC